

N. 10875/03/21 R.G.P.M

N. 1761/06 R.G.I.P.

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice dott.ssa Lucia Vignale,

letta la richiesta di archiviazione depositata il 18.6.2005 e reiterata il 9.11.2006;

lette le opposizioni proposte da Moritz Von Unger, Kutschkau Anna Julia, Bartesaghi Gallo Sara, Pasolini Bruno, De Vito Stefano, Subri Arianna, Galloway Jan Farrel, Delfino Gianluca, Guidi Francesco, Iserani Massimo, Massagli Nicola, Kirsten Wagenschein, Schreiter Karl, Cuccomarino Carlo, Scordo Antonia, Hager Morgan Katherin, Treiber Teresa, Weisse Tania, Wieggers Dafne, Zapatero Garcia Guillermina, Germanò Chiara, Doring Matthias, Broermann Grosse Miriam, Heigl Miriam, Patzke Julia, Franceschin Diana, Chicarro Sancez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Larroquelle David Thomas Arnaud, Graf Andrea, Laval Alban Sebastien, Jaeger Laura, Flagellu Amaranta Serena, Percivati Ester, Camandona Sergio, Tabbach Mohamed, Pignatale Sergio, Morozzi David, Della Corte Raffaele, De Munno Alfonso, Callieri Valerio, Amodio Massimiliano, Crocchianti Massimiliano, Morrone Maria Addolorata, Mc Quillan Daniel, Blair Norman Jonatan, Doerty Nicola Anne, Moth Richard Robert, Battista Alessandra, De Florio Anna, Grippaudo Gabriella Cinzia;

letti gli atti del procedimento, le memorie depositate dai difensori e udite le parti in udienza, sciogliendo la riserva assunta il 20.1.2007 osserva:

1 - Il presente procedimento costituisce stralcio da altro più ampio procedimento avente ad oggetto numerosi reati - dall'abuso d'autorità contro arrestati o detenuti, all'abuso d'ufficio, alla violenza privata, fino alle lesioni personali volontarie, alle percosse, alle ingiurie e alle minacce - ascritti, a diverso titolo, a personale appartenente alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e all'Arma dei Carabinieri che prestò servizio presso il sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova Bolzaneto in occasione del vertice G8 tenutosi in Genova tra il 20 e il 22 luglio del 2001.

Il procedimento ha ad oggetto due singole posizioni che, unitamente a numerose altre, erano state fatte oggetto di richiesta di archiviazione depositata il 18.6.2005.

Si tratta in particolare: della posizione di A.G., sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 608 c.p. commesso in Genova il 21.7.2001 in danno di Bistacchia Marco, e della posizione di Sabella Alfonso sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt.608 c.p. e 323 c.p. commessi in Genova tra il 20 e il 22 luglio 2001.

In relazione a tali due posizioni la richiesta di archiviazione formulata il 18.6.2005 non è stata accolta e, con ordinanza del 1.3.2006, questo Giudice ha disposto la formazione di un autonomo fascicolo processuale, che ha restituito al P.M. indicando un termine entro il quale dovevano essere eseguite ulteriori indagini necessarie ai fini

della decisione. I rappresentanti della Pubblica Accusa hanno compiuto gli accertamenti loro indicati ed il 9.11.2006 hanno reiterato la richiesta d'archiviazione richiamandosi alle motivazioni formulate in precedenza ed osservando che dalle nuove indagini non erano emersi elementi a sostegno della tesi accusatoria.

Le posizioni di A e Sabella devono dunque in questa sede essere nuovamente esaminate tenendo conto dell'esito complessivo degli accertamenti eseguiti e senza che sia più il caso di discutere sulla completezza delle indagini.

Si osserva in proposito che già nell'ordinanza del 1.3.2006 (pagg. 33 e ss) sono state valutate irrilevanti ai fini del decidere ulteriori indagini che l'indagato aveva chiesto fossero eseguite.

Quanto alla richiesta - formulata dagli odierni oppositori - di esaminare nuovamente i testi C. R. ed A.M. e di procedere ad un confronto tra Sabella e coloro che all'epoca dei fatti erano a lui sottoposti (Gen. Doria Oronzo, Cap. Cimino Ernesto, Cap. Pelliccia Bruno), è sufficiente rilevare che un tale mezzo di prova non potrebbe fornire indicazioni precise circa la condotta dell'indagato, sicché, in concreto, si tratta di uno strumento inidoneo ad apportare alla decisione un contributo conoscitivo rilevante.

2 – Va esaminata per prima la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di A.G. (omissis)

3 - Più complesso è il discorso per quanto riguarda la posizione di Sabella Alfonso in relazione alla quale è necessario riassumere, ancora una volta, le emergenze delle indagini ed esaminare in dettaglio quanto sostenuto dai Pubblici Ministeri, dal difensore dell'indagato, dall'indagato stesso e dai difensori delle persone offese oppositori.

Si tratta, in massima parte, di ribadire le considerazioni già espresse nell'ordinanza del 1.3.2006, considerazioni che è tuttavia opportuno richiamare in questa sede a fini di chiarezza espositiva.

Con ordine di servizio n. 886 del 28.6.2001, al dott. Alfonso Sabella, Magistrato, già capo dell'Ufficio Ispettorato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fu attribuito, il ruolo di *“coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 a Genova”*.

Nell'adempimento del suo incarico il dott. Sabella, predispose un piano operativo generale relativo all'intervento dell'Amministrazione Penitenziaria a Genova per il vertice G8.

Il piano operativo prevedeva che, nei due siti penitenziari provvisori istituiti presso la Caserma dei Carabinieri di Forte San Giuliano e nella “Caserma Nino Bixio” del VI Reparto Mobile P.d.S. di Bolzaneto, fossero allestiti due uffici matricola e due aree sanitarie. I componenti di tali uffici (che costituivano sezioni staccate delle carceri di destinazione) dovevano provvedere all'immatricolazione, alla perquisizione e alla visita medica di primo ingresso dopodiché, a cura del servizio centrale traduzioni, gli arrestati dovevano essere trasferiti agli Istituti Penitenziari di assegnazione (Pavia, Vercelli, Voghera ed Alessandria). Unità di Polizia Penitenziaria femminile del G.O.M. dovevano sempre essere presenti nei due siti per la perquisizione delle

arrestate. Gli arrestati che avessero presentato patologie incompatibili con la detenzione carceraria, dovevano essere condotti presso gli Ospedali di Genova San Martino e Genova Sampierdarena e lì sarebbero stati piantonati dal personale del servizio Centrale Traduzioni. Il supporto alle traduzioni doveva essere assicurato dal personale del Gruppo Operativo Mobile, che aveva anche il compito di garantire la viabilità. Fu infine istituito un Ufficio di Coordinamento delle operazioni, collocato presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.

Il piano operativo non prevedeva una permanenza prolungata degli arrestati presso i due siti penitenziari provvisori di Forte San Giuliano e di Bolzaneto che furono concepiti essenzialmente come luoghi di transito, ove sarebbero state compiute soltanto le formalità di primo ingresso.

In concreto così non avvenne. Gli arrestati, infatti, furono consegnati dalla Polizia di Stato all'Amministrazione Penitenziaria in gruppi, sicché, nell'ufficio matricola e nell'infermeria, si alternarono momenti d'inattività e momenti di lavoro intensissimo. Vi era inoltre l'esigenza di ridurre il numero delle traduzioni, sia per utilizzare al meglio il personale, sia perché all'esecuzione delle stesse erano stati destinati pullman molto grandi che, tendenzialmente, dovevano essere riempiti prima di iniziare il viaggio.

Conseguentemente, anche dopo essere stati messi a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria, gli arrestati rimasero per lunghi periodi in cella: prima in attesa dell'immatricolazione e della visita, poi in attesa della traduzione.

Il periodo di tempo in cui ciascun arrestato rimase a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria (ed affidato dunque alla custodia del personale dipendente dalla stessa) può essere determinato con relativa precisione. Quando l'arrestato veniva "consegnato" all'Amministrazione Penitenziaria, infatti, veniva stilato un foglio di "presa in carico", nel quale era annotato il giorno e l'ora della "consegna". Un adempimento analogo veniva compiuto al momento della partenza per l'Istituto Penitenziario di destinazione, quando il detenuto veniva "consegnato" al capo della scorta incaricata della traduzione.

L'esame di tali documenti dimostra che gli arrestati rimasero nella caserma di Bolzaneto a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria da un minimo di un'ora e mezza o due (è il caso, ad esempio, di Schreiter Karl, Rossomando Angelo e Rossomando Massimiliano, arrestati il 20.7.2001) ad un massimo di tredici ore, tredici ore e mezzo (è il caso di Doherty Nicola Anne, Kutschkau Anna Julia, Weisse Tania, Zapatero Maria Guillermina e molte altre delle persone arrestate nella notte tra il 21 e il 22.7.2001 presso la scuola Diaz)

Va detto che tale periodo di permanenza nella Caserma si aggiungeva a quello, spesso assai più lungo (anche 20, 21 ore), trascorso a disposizione della Polizia di Stato e destinato alla fotosegnalazione e alla redazione degli atti relativi all'arresto.

Nel ricordo delle persone offese i due periodi non sono chiaramente distinti. La detenzione avveniva infatti in celle diverse della medesima struttura, poste ai lati di un unico corridoio ove stazionava indifferentemente personale della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e anche personale dell'Arma dei Carabinieri (dopo che alla stessa furono affidati compiti di vigilanza dei detenuti).

Ai fini che qui interessano, tuttavia, la distinzione tra i due periodi assume

fondamentale rilievo.

Come si è visto, infatti, con ordine di servizio del 28.6.2001 al dott. Sabella era stato attribuito il ruolo di *“coordinatore dell’organizzazione, dell’operatività e del controllo su tutte le attività dell’amministrazione penitenziaria in occasione del G8 a Genova”*. Egli aveva dunque, di diritto, e per effetto di un apposito atto amministrativo, una funzionale *“posizione di controllo”* su tutto il personale dell’amministrazione penitenziaria presente a Genova durante il periodo del vertice e, conseguentemente, una *“posizione di garanzia”* rispetto ai beni giuridici che quel personale con la propria condotta poteva ledere o esporre a pericolo. Con riferimento al sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, tale posizione di garanzia (avendo una fonte giuridica predeterminata ed astratta) poteva riguardare soltanto le persone che erano affidate all’Amministrazione Penitenziaria e non certo quelle che erano a disposizione della Polizia di Stato o dei Carabinieri.

In quanto fisicamente presente presso il sito Penitenziario di Bolzaneto (e limitatamente ai periodi di tale presenza), l’indagato Sabella avrebbe potuto assumere anche una *“posizione di protezione”* della integrità fisica e morale delle persone ivi ristrette, ed essere quindi obbligato ad impedire aggressioni derivanti dal comportamento di soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria e a lui non gerarchicamente subordinati. Tale posizione di protezione, tuttavia, non sarebbe derivata al Sabella dal suo ruolo di coordinatore, ma da una situazione di fatto, cioè dalla concreta presenza in loco e dalla qualifica di Pubblico Ufficiale, in forza delle quali, se comportamenti vessatori fossero stati attuati di fronte a lui anche da dipendenti di altre amministrazioni, egli avrebbe potuto e dovuto impedirli.

Non risulta tuttavia dagli atti che una tale situazione si sia mai verificata, sicché a Sabella può essere contestato soltanto di non aver impedito i comportamenti vessatori posti in essere dagli appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria, comportamenti che quale *“coordinatore dell’organizzazione, dell’operatività e del controllo su tutte le attività”* dell’amministrazione stessa egli aveva l’obbligo giuridico di impedire .

Non rileva in proposito quanto osservato dai Pubblici Ministeri nella richiesta di archiviazione, e cioè che Sabella *“aveva il compito di organizzare il controllo e non quindi di effettuarlo personalmente”*¹. Sabella, infatti, per sua espressa ammissione, era superiore gerarchico di tutto il personale penitenziario presente a Genova e ciò gli attribuiva una posizione di controllo sulle fonti di pericolo cui erano sottoposte le persone custodite e vigilate da quel personale. Ciò tanto più in quanto la fonte di quel pericolo era rappresentata, tra l’altro, proprio dal possibile comportamento illecito (attivo od omissivo) dei soggetti che a Sabella erano subordinati.

Né vale obiettare - come l’indagato ha fatto nel corso delle indagini e nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 27.2.2006 - che nel sito penitenziario di Bolzaneto le funzioni di controllo erano state interamente delegate con la predisposizione di un organigramma completo². Le deleghe conferite, infatti, non possono considerarsi liberatorie, e lo stesso Sabella non le considerò tali giacché, come ha dichiarato, si tenne in contatto con le persone delegate e più di una volta si

¹ così a pag. 416 della richiesta del 18.6.2005.

² L’organigramma individuava: un responsabile della sicurezza e dell’organizzazione della struttura (Isp. Gugliotta Antonio), un responsabile dell’Ufficio Matricola (Isp. Tolomeo Paolo), un responsabile dell’area sanitaria (dott. Toccafondi Giacomo), due coordinatori del Nucleo Traduzioni (Capitani Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno), un coordinatore delle squadre G.O.M. (Isp. Reale Roberto)

recò a Bolzaneto per verificare la situazione.

Nel definire la posizione di garanzia, la dottrina ha rilevato che si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente, ed ha sottolineato che compito del garante è quello di riequilibrare la "situazione di inferiorità" di determinati soggetti attraverso l'instaurazione di un "rapporto di dipendenza" a scopo protettivo. Tale definizione si attaglia perfettamente al ruolo rivestito in concreto dall'indagato Sabella, nei confronti del quale la regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p. è dunque certamente operante.

4 - Il fatto che Sabella Alfonso si trovasse nella speciale posizione di "garante" prevista dal secondo comma dell'art. 40 c.p., ed avesse quindi l'obbligo giuridico di impedire determinati eventi, non è tuttavia sufficiente a configurare una responsabilità penale.

La regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p., infatti, non fonda certo un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il "garante" in tanto potrà rispondere dell'omesso impedimento di un evento, in quanto fosse consapevole che quell'evento si sarebbe verificato e lo abbia voluto, ovvero ne abbia accettato il rischio.

Sabella Alfonso, del resto, è sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 323 c.p. e 608 c.p., che sono puniti esclusivamente a titolo di dolo e non anche a titolo di colpa.

E' proprio sulla scorta di tali considerazioni che sono state formulate le due successive richieste di archiviazione oggi in esame.

Le dichiarazioni delle persone offese (fin da subito coincidenti benché si trattasse di persone che erano transitate dalla Caserma in giorni diversi, che per lo più neppure si conoscevano, che provenivano da differenti nazioni e spesso non parlavano la stessa lingua) provano che gran parte di coloro che transitarono nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto furono sottoposti ad un trattamento fisicamente e psicologicamente "vessatorio".

Questo trattamento, riservato a ciascun detenuto, senza apprezzabili interruzioni, per tutta la permanenza nel sito, si manifestò principalmente nell'imposizione arbitraria di posizioni scomode e disagiati che dovevano essere mantenute per molte ore sino a diventare insopportabili e cui furono obbligate anche le persone ferite. Chiunque si spostava dalla posizione obbligata (che consisteva di solito nel rimanere con la fronte e le mani al muro le braccia alzate e le gambe divaricate) veniva percosso. Frequenti erano poi i colpi nelle gambe (per farle divaricare maggiormente) e i colpi alla nuca (per effetto dei quali la testa andava a sbattere contro al muro). Oltre alle "*posizioni vessatorie di stazionamento*" furono imposte ai detenuti "*posizioni vessatorie di accompagnamento*". Quando dovevano spostarsi, infatti, essi erano costretti a tenere la testa abbassata (talvolta fino all'altezza delle ginocchia) e a tenere le mani sulla testa o dietro la schiena. Nel corridoio, inoltre, sostavano in permanenza numerose persone, appartenenti ai diversi corpi di Polizia presenti nel sito, che facevano ala al passaggio degli arrestati ingiuriandoli e percuotendoli. Come rilevano i Pubblici Ministeri, a ciò si aggiunse "*il consapevole mancato rispetto delle più*

elementari esigenze di vita della persona: nelle celle faceva anche molto freddo, non venivano forniti cibo ed acqua in maniera sufficiente, spesso veniva impedito il sonno”³.

Secondo la condivisibile prospettazione accusatoria, tale comportamento integra gli estremi oggettivi del reato di cui all’art. 608 c.p. Costituiscono, infatti “*misure di rigore non consentite dalla legge*” quei comportamenti che “*sono suscettibili di modificare sfavorevolmente e illegalmente lo stato di restrizione della libertà personale al quale il soggetto passivo è legittimamente sottoposto*”⁴.

Secondo i Pubblici Ministeri, però, “*nel trattamento inflitto ai detenuti dalle Forze dell’ordine in Bolzaneto vi è stato molto di più di una, comunque assai grave, compressione del residuo spazio di libertà dei detenuti; vi è stata una volontà molto più intensa, diretta a vessare le persone ristrette nel sito, a lederle nei loro diritti fondamentali*”. Infatti “*la gravità, l’intensità e la sistematicità delle violazioni commesse, tutte in danno di parti offese appartenenti alla stessa area “no global” e quindi con solidarietà di idee; l’univocità delle azioni illegali, dirette tutte al disprezzo, all’umiliazione ed alla vessazione di queste persone proprio per la loro appartenenza ideologica e per le loro caratteristiche particolari di abbigliamento e di capigliatura; la reiterazione delle condotte per tutto il tempo di permanenza nella struttura senza apprezzabili interruzioni; i continui riferimenti negli insulti e nelle minacce alla contrapposizione tra il movimento “no global” e le forze dell’ordine (...); i continui riferimenti in chiave minacciosa ad una prossima futura fine del movimento, in una con i chiari riferimenti politici e i continui richiami con parole e gesti al nazismo e al fascismo e alla loro politica antisemita, sono tutti elementi fortemente indicativi dell’esistenza di una volontà intenzionale, diretta a porre in essere o comunque tollerare e consentire queste vessazioni*”.⁵

Secondo l’impostazione accusatoria - che è già passata al vaglio dell’Udienza Preliminare chiusasi con il rinvio a Giudizio della massima parte degli imputati - l’esistenza di un dolo così intenso, intenzionalmente volto ad arrecare agli arrestati un danno ingiusto, consentirebbe di ipotizzare in capo a coloro che operarono all’interno del sito penitenziario di Bolzaneto in posizione “*apicale*” e furono presenti nella struttura “*per un tempo apprezzabile*” il reato di abuso d’ufficio. Si tratterebbe infatti di un comportamento posto in essere da Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni e in violazione di specifiche norme di legge: dall’art. 27 della Costituzione Italiana; all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali ratificata dallo Stato Italiano con legge 4/8/1955 n. 848; fino agli artt. 1 e 8 dell’ordinamento penitenziario (legge 354/75).

Osservano in proposito i Pubblici Ministeri che la sistematicità e gravità delle condotte vessatorie poste in essere fu necessariamente percepita dai “*vertici*” della struttura, che si resero conto di quanto succedeva, ne valutarono l’antigiuridicità, ma tuttavia consentirono che le condotte vessatorie proseguissero. Con una tale condotta, i “*vertici della struttura*”, lesero volontariamente ed anzi, intenzionalmente, i diritti fondamentali degli arrestati e dei fermati e - avendo fatto ciò in violazione di specifiche disposizioni di legge e nell’esercizio del Pubblico Ufficio cui erano preposti - si resero responsabili del reato di cui all’art. 323 c.p.

³ così, testualmente alla pag. 354 della richiesta depositata il 18.6.2005

⁴ così, testualmente, alla pag. 355 della richiesta depositata il 18.6.2005

⁵ così, testualmente, alle pagine 360 e 361 della richiesta depositata il 18.6.2005

Secondo i rappresentanti della Pubblica Accusa, tuttavia, una tale responsabilità potrebbe essere ipotizzata (e l'accusa in giudizio sarebbe quindi sostenibile) soltanto nei confronti di coloro che, oltre ad avere una posizione di vertice, rimasero nella struttura *“per un tempo apprezzabile”*, tempo che nella prima richiesta di archiviazione è stato quantificato *“in qualche ora, circa sei-otto, grosso modo (...) un turno di lavoro”*⁶.

Ciò giustifica la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di Sabella Alfonso.

Osservano i Pubblici Ministeri:

- che l'esame dei tabulati relativi alle utenze in uso all'indagato (acquisiti su indicazione di questo Giudice a seguito dell'ordinanza del 1.3.2006) non ha fornito elementi *“dai quali possa desumersi con certezza una permanenza continuativa e di durata non breve dell'indagato a Bolzaneto”*;

- che dalle risultanze di indagine emerge *“una presenza del Magistrato sicuramente ripetuta anche nella stessa giornata, ma non continuativa e non protrattasi per quel tempo apprezzabile, che l'Ufficio ha individuato sostanzialmente nell'arco di tempo ancorabile ad un turno di lavoro”*;

- che, verosimilmente, nessun atto di violenza ai danni degli arrestati fu posto in essere alla presenza di Sabella, il quale non aveva qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, era estraneo sia alla Polizia di Stato che alla Polizia Penitenziaria, e, essendo un magistrato, non era *“omogeneo”*, per qualifica e formazione, a coloro che nel sito penitenziario operavano;

- che la presenza di Sabella nel sito fu intermittente e sempre preannunciata, ed è quindi possibile che egli non si sia reso conto *“dell'antigiuridicità della situazione (trattamento complessivo disumano e degradante e violazione dei diritti dei detenuti) sotto il profilo del perdurare della stessa”*;

- che egli ha dichiarato di aver notato, in due differenti occasioni, che alcuni detenuti erano in piedi e con le mani al muro, di aver creduto alle giustificazioni dategli dall'Ispettore Gugliotta (che collegavano tale posizione ad esigenze di sicurezza), di aver dato disposizioni affinché tale posizione fosse mantenuta solo per il tempo indispensabile, e comunque non oltre il quarto d'ora;

- che nulla prova che l'odierno indagato si sia reso conto che un tale ordine non fu rispettato.

I difensori di numerose persone offese si sono opposti alla richiesta di archiviazione oggi in esame come già avevano fatto con riferimento alla prima richiesta, depositata il 18.6.2005.

Osservano gli oppositori che le dichiarazioni rese dall'indagato - il quale ha sostenuto di essere stato a Bolzaneto due o forse tre volte tra il 20 e il 22 luglio 2001, ma sempre per breve tempo - sono smentite da Mulas Marcello (secondo il quale Sabella *“veniva tutti i giorni anche all'ufficio matricola”*), Amoroso Giovanni (che vide Sabella all'interno della struttura *“almeno quattro volte”*), Mattiello Alfonso (secondo il quale il dott. Sabella *“era presente soprattutto a San Giuliano, ma nell'arco della giornata visitava spesso anche Bolzaneto”*), e Doria Oronzo (imputato per i reati di cui agli artt. 608 c.p., 323 c.p. 40 comma 2 c.p.) secondo il quale lui e

⁶ pag. 385 della richiesta depositata il 18.6.2005

Sabella furono presenti a Bolzaneto più o meno per lo stesso tempo e, quando era nella caserma, *“Sabella non stava in un punto fisso, girava per la struttura, comprese anche, a volte, le celle”*. Sottolineano ancora gli opposenti che, secondo quanto dichiarato da Amoroso Giovanni nella deposizione del 7.11.2003, *“Sabella veniva ogni giorno ad ispezionare, si tratteneva qualche ora e stava proprio alla matricola, certe volte veniva mattina e pomeriggio”* ed aggiungono che, nel corso del dibattimento aperto a carico dell’Ispettore Gugliotta ed altri per violazione degli artt. 608, 323 40 cpv c.p., Sabella è stato definito come *“un presenzialista”*.

Secondo gli opposenti, in ragione della qualifica rivestita - che faceva di lui il superiore gerarchico di tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria presente a Genova in occasione del vertice G8 - il dott. Sabella aveva l’obbligo di impedire che le persone condotte in stato d’arresto presso la caserma di Bolzaneto e poste a disposizione della Polizia Penitenziaria fossero sottoposte a misure di rigore non consentite dalla legge. Egli, inoltre, si rese necessariamente conto di quanto stava accadendo giacché le condotte vessatorie in danno dei detenuti non ebbero significative interruzioni. Anche poche visite di breve durata sarebbero state dunque sufficienti a percepire che erano in corso violenze e vessazioni ed avrebbero dovuto indurre l’odierno indagato ad esercitare i propri poteri di controllo e ad adoperarsi efficacemente perché tali comportamenti avessero fine.

Ad avviso degli opposenti le deposizioni da cui risulta che Sabella fu più volte presente nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto sarebbero da se sole sufficienti a giustificare l’esercizio dell’azione penale e non sarebbe necessario a tal fine conoscere la frequenza e la durata delle sue visite nella caserma, né provare (come ritengono invece i Pubblici Ministeri) che la permanenza nel sito si protrasse per un tempo apprezzabile pari almeno ad un turno di lavoro.

Sostengono, insomma, gli opposenti, che dovrebbe essere ordinato ai Pubblici Ministeri di formulare l’imputazione nei confronti di Sabella Alfonso per non aver impedito - pur avendone l’obbligo giuridico ed essendo consapevole della condotta dei subordinati - che appartenenti alla Polizia Penitenziaria sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette nella Caserma di Bolzaneto a disposizione della Polizia Penitenziaria e per aver quindi, nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di norme di legge e regolamento, intenzionalmente arrecato ingiusto danno a quelle persone.

5 – Già nell’ordinanza del 1.3.2006 si è avuto modo di sottolineare che un preciso accertamento sulla frequenza e sulla durata delle visite che Alfonso Sabella effettuò presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto sarebbe stato necessario alla decisione.

A tal fine è stata disposta l’acquisizione dei tabulati relativi alle utenze cellulari che erano in uso all’indagato tra il 20 e il 23 luglio 2001.

L’indagine disposta non ha purtroppo conseguito i risultati sperati, sia perché non sempre dai tabulati risulta la località ove è situato il ripetitore d’aggancio delle telefonate sia – e soprattutto – perché, nei casi in cui le chiamate sono state fatte o ricevute nella Val Polcevera, i ripetitori d’aggancio coprono un’area che comprende, oltre alla caserma di Bolzaneto e alle zone ad essa circostanti, anche la Casa Circondariale di Pontedecimo ove era collocato un “Ufficio di coordinamento delle

operazioni” e dove l’odierno indagato aveva dunque motivo di recarsi e rimanere.

Ciò impedisce di stabilire in termini obiettivi e con sufficiente grado di attendibilità quante volte Sabella si recò nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto e quanto tempo, ogni volta, vi rimase.

A tal fine, non resta dunque che far riferimento alle deposizioni di Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Mattiello Alfonso, Ricci Claudio e Doria Oronzo (dalle quali risulta una frequenza non costante, ma comunque reiterata nel tempo), ed alle dichiarazioni rese dall’indagato, il quale ha detto di essere andato a Bolzaneto spesso - ed anche per periodi non brevi - nei giorni precedenti all’inizio del vertice al fine di organizzare l’ufficio matricola e verificare la funzionalità del sito, ma di esservi recato tra il 20 e il 22 luglio 2001, non molte volte, e comunque sempre per breve tempo.

Tali essendo le emergenze delle indagini non è certo possibile ipotizzare che Sabella Alfonso si sia reso responsabile del reato di abuso d’ufficio secondo la prospettazione accusatoria formulata dai Pubblici Ministeri ed oggi oggetto di valutazione dibattimentale nei confronti di altre persone .

Come si è visto, infatti, la Pubblica Accusa ha ritenuto di poter ipotizzare la sussistenza di un tale reato perché le vessazioni poste in essere all’interno del sito penitenziario furono gravi, continuative e persistenti, e furono favorite dal progressivo affermarsi di una sorta di artificiosa “contrapposizione ideologica” tra le forze dell’ordine e la comune area politica di appartenenza degli arrestati.

Secondo i rappresentanti della Pubblica Accusa ciò provverebbe *“l’esistenza di una volontà intenzionale, diretta a porre in essere o comunque tollerare e consentire”* i comportamenti vessatori.

E’ di tutta evidenza, però, che una tale volontà intenzionale non può neppure essere ipotizzata nel caso in cui non vi sia prova di una permanenza nel sito protrattasi nel tempo. Invero, solo una presenza prolungata e continuativa nel luogo ove i comportamenti illegittimi furono compiuti poteva consentire a coloro che avevano l’obbligo giuridico di impedirli di valutarne e interpretarne il contenuto, il significato ed il fine. E solo a queste condizioni la mancata adozione di iniziative atte ad impedire (o almeno a dissuadere) dalla prosecuzione delle condotte vessatorie implicava adesione morale alle stesse e condivisione dell’intenzione lesiva che le ispirava.

Nel caso dell’indagato Sabella non può dirsi che una tale condivisione vi sia stata: sia perché le indagini non provano che la sua presenza a Bolzaneto fu prolungata nel tempo (l’unica indicazione in tal senso proviene dal teste Amoroso che tuttavia non ha distinto tra le visite che l’indagato effettuò nelle ore precedenti l’arrivo degli arrestati e quelle successive); sia perché nessuna delle persone sentite sul punto ha saputo collocare nel tempo le visite effettuate da Sabella (ed è evidente, anche nella prospettazione accusatoria, che l’intenzionalità lesiva progredì in intensità, così da essere via via più agevolmente percepibile da coloro che erano preposti al controllo); sia perché nulla, nella sua condotta precedente ai fatti e nel successivo comportamento processuale, consente di affermare che egli abbia potuto condividere quella volontà di violare norme di legge o regolamento al fine di recare ad altri un danno ingiusto che è necessaria ad integrare il delitto di cui all’art. 323 c.p..

6 - Più complesso è il discorso in relazione al reato di cui all'art. 608 c.p. che è un reato istantaneo del cui omesso impedimento l'odierno imputato potrebbe essere chiamato a rispondere anche a titolo di dolo eventuale.

L'art. 608 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale che *“sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità”*.

Come si è detto (v. retro par. 3 e par. 4), di tale reato Sabella Alfonso potrebbe essere chiamato a rispondere solo in forza della disposizione di cui all'art. 40 comma 2 c.p., cioè per non aver impedito che dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria a lui sottoposti adottassero nei confronti delle persone detenute presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto misure di rigore non consentite dalla legge. Sabella aveva, infatti, una *“posizione di controllo”* su tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria presente a Genova durante il periodo del vertice ed una *“posizione di garanzia”* rispetto ai beni giuridici che quel personale, con la propria condotta, poteva ledere o esporre a pericolo.

La regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p., peraltro, non fonda un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché in tanto il *“garante”* potrà rispondere dell'omesso impedimento di un evento in quanto fosse consapevole che quell'evento si sarebbe verificato e lo abbia voluto, ovvero ne abbia accettato il rischio.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che costituisca una *“misura di rigore non consentita dalla legge”* ogni limitazione della libertà personale dell'arrestato o detenuto diversa ed ulteriore rispetto a quella imposta dalla sua condizione. La relazione al progetto del codice penale sottolineava in proposito che *“al detenuto rimane sempre una certa sfera d'azione, di scelta, sia rispetto alla stessa libertà di locomozione, sia rispetto all'interesse che egli ha di non subire altre restrizioni oltre quelle che possono essergli legittimamente e legalmente imposte”*⁷. Nell'ordinamento vigente, la disposizione di cui all'art. 608 c.p. contribuisce anche ad attuare i principi contenuti nell'art. 13 della Costituzione, in base al quale non sono ammesse restrizioni della libertà personale *“se non per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”* ed *“è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”*.

Il reato di cui all'art. 608 c.p. è un reato a forma libera che può commettersi con qualsiasi mezzo idoneo a ridurre il margine superstite di libertà personale che l'arrestato e il detenuto legittimamente conservano. Costituiscono dunque *“misure di rigore non consentite dalla legge”* i comportamenti fisicamente e psicologicamente *“vessatori”* che le persone offese hanno riferito e che sono stati descritti al paragrafo 4 della presente ordinanza.

Gli oppositori sostengono che, poiché i comportamenti di cui si è detto non ebbero significative interruzioni, durante le sue visite in caserma Sabella necessariamente li percepì ed avrebbe dunque dovuto adoperarsi per impedirli.

Obiettano i Pubblici Ministeri che l'indagato era un magistrato e non era quindi

⁷ Così testualmente la *“Relazione del Presidente della Commissione Ministeriale per il progetto del Codice penale”* pag. 508

legato da rapporto di colleganza a coloro che nel sito operavano, che i suoi spostamenti erano noti alla Polizia Penitenziaria che lo scortava e le sue visite a Bolzaneto erano sempre in qualche modo preannunciate, sicché è verosimile che, in presenza di lui, gli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria si siano astenuti dalle vessazioni più "eclatanti", evitando di porre in essere atti palesemente lesivi dell'integrità fisica o del decoro dei reclusi.

L'indagato ha sempre negato con veemenza di aver avuto consapevolezza del fatto che le persone ristrette nel sito penitenziario di Bolzaneto potessero essere state sottoposte al trattamento disumano e degradante che emerge dalle deposizioni delle persone offese. Tale versione difensiva, appassionatamente sostenuta nel corso delle indagini e nelle due udienze svoltesi di fronte a questo Giudice, non trova in atti smentite sicure giacché nessuna delle persone offese ha ricordato di aver visto l'odierno indagato assistere a condotte vessatorie o ha descritto come presente ai fatti una persona con le caratteristiche somatiche di Sabella.

Certo, il clima in caserma non doveva essere "sereno" (ma non vi era posto in cui lo fosse a Genova in quei giorni), e certo la tensione, il disagio e la paura degli arrestati dovevano essere agevolmente percepibili anche in occasione di visite brevi, e sebbene si trattasse di visite preannunciate. Non v'è tuttavia prova positiva che l'odierno indagato fosse in condizione di ascrivere quella tensione, quel disagio e quella paura, oltre che ai fatti – gravissimi - che si erano verificati in città, anche al trattamento cui gli arrestati erano sottoposti dagli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria.

La situazione complessiva - e la sensibilità istituzionale che è lecito attendersi da un Magistrato - avrebbero probabilmente consigliato maggiore attenzione e prudenza, una presenza più costante, un controllo più rigoroso. Sarebbe stato opportuno, insomma, cercar di comprendere ciò che – pur nella confusione e nella difficoltà del momento – certamente poteva essere almeno intuito.

In questo senso si può affermare che il comportamento del dott. Sabella non fu adeguato alle necessità del momento. Egli fu infatti negligente nell'adempiere al proprio obbligo di controllo, imprudente nell'organizzare il servizio (non prevede che gli arrestati avrebbero potuto rimanere a lungo nei siti penitenziari provvisori), imperito nel porre rimedio alle difficoltà manifestatesi (non dispose per una più rapida esecuzione delle traduzioni e una riduzione dei tempi di permanenza nel sito, non impartì ordini affinché nelle celle – ove gli arrestati rimasero in concreto anche molte ore - fossero distribuiti acqua, viveri e altri generi di conforto).

Tali colpevoli omissioni, tuttavia, potrebbero comportare una responsabilità ai sensi degli artt. 40 cpv e 608 c.p. soltanto se fosse positivamente provato che l'indagato seppe delle condotte vessatorie attuate dai suoi sottoposti o si rese conto che quelle condotte potevano essere tenute e, pur avendo tale consapevolezza, omise di impedirle.

Non è sufficiente a fornire una tal prova la circostanza che nella caserma di Bolzaneto i comportamenti vessatori siano stati sistematici e ripetuti. L'abitualità di quei comportamenti, infatti, non implica che gli stessi siano stati attuati senza interruzione alcuna e non dimostra che Sabella ne sia stato consapevole. Dimostra, al più, che l'indagato, adempiendo con maggiore diligenza e costanza ai propri doveri di controllo, avrebbe potuto accorgersi di quanto stava avvenendo. Suggerisce cioè l'esistenza di un comportamento gravemente colposo che non può tuttavia essere

sindacato in questa sede.

7 – Tra le condotte “vessatorie” poste in essere in danno delle persone ristrette nella Caserma di Bolzaneto a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria ve n’è una della quale il dott. Sabella, per sua espressa ammissione, ebbe consapevolezza e sulla quale occorre quindi soffermarsi.

Si tratta della condotta consistita nel far rimanere i detenuti in piedi con le braccia alzate, le mani al muro e le gambe larghe, posizione efficacemente definita dai Pubblici Ministeri come “*vessatoria di stazionamento*”.

E’ evidente che, nell’imporre una tale posizione, coloro che avevano la custodia degli arrestati modificarono in senso sfavorevole lo stato di restrizione della libertà personale al quale gli stessi erano legittimamente sottoposti. Una tale iniziativa, tuttavia, non era necessariamente illegittima. L’art. 1 della legge sull’ordinamento penitenziario dispone, infatti, che negli istituti penitenziari non possano “*essere adottate restrizioni*” che non siano giustificabili con esigenze di “*ordine e disciplina*” e appunto tali esigenze sono state invocate dall’Amministrazione Penitenziaria per spiegare il comportamento dei propri dipendenti.

Già di fronte alla Commissione Parlamentare d’indagine sui fatti del G8 si sostenne che la scelta di tenere gli arrestati nella posizione sopra indicata era stata determinata da esigenze di sicurezza ed in particolare:

- dalla necessità di distinguere le persone già perquisite da quelle che ancora non lo erano state;
- dalla necessità di tenere separati eventuali gruppi tra loro contrapposti e dividere gli uomini dalle donne;
- dalla necessità di garantire la visibilità delle persone recluse, attesa la scarsa illuminazione e l’esistenza, nell’unica cella a disposizione della Polizia Penitenziaria, di un angolo buio sulla sinistra della grata di accesso;
- dalla necessità di evitare che i detenuti si avvicinassero alla finestra, le cui sbarre erano ancorate al muro in modo inadeguato.

Nessuna di tali spiegazioni appare convincente.

Per separare i perquisiti dai non perquisiti, gli uomini dalle donne, e - gli uni dagli altri - i componenti di eventuali gruppi antagonisti, non vi era infatti alcuna necessità di tenere le persone in piedi e con le mani al muro, ma era sufficiente distribuire i detenuti in diverse parti della cella.

Prima dell’inizio del vertice, inoltre, si era provveduto a rinnovare integralmente l’impianto d’illuminazione della caserma e a rinforzare le grate alle finestre e, secondo quanto dichiarato dal generale Doria, nessuno segnalò mai né problemi di visibilità nelle celle né situazioni di pericolo concretamente derivate dal sistema di ancoraggio delle grate (che erano fissate al muro dall’esterno invece che - come normalmente avviene negli Istituti Penitenziari - dall’interno). Non si comprende poi perché eventuali problemi conseguenti all’ancoraggio delle grate o alla cattiva illuminazione delle celle avrebbero potuto essere risolti tenendo i detenuti in piedi e con le mani al muro. A tal fine, infatti, sarebbe stato assai più utile tenere i reclusi lontani dalla finestra e dalle zone meno luminose che imporre loro per lungo tempo una postura

innaturale e disagiata.

Peraltro, come efficacemente sottolineato nella relazione stilata il 10.10.2001 dalla Commissione Ispettiva del D.A.P., *“qualunque siano state le ragioni che indussero i responsabili della gestione dei detenuti nella struttura a mantenere ferme le disposizioni operative adottate dalla Polizia di Stato nelle camere di sicurezza adiacenti, le riferite modalità della detenzione si rivelarono oggettivamente vessatorie, degradanti e sicuramente eccessive rispetto al fine cui erano asseritamente dirette, potendosi astrattamente individuare (...) soluzioni alternative e meno gravose per i detenuti”*

L'indagato Sabella ha ammesso di aver constatato in almeno due occasioni (al venerdì sera - o forse al sabato mattina - e poi nuovamente al sabato notte durante la visita del Ministro della Giustizia) che i detenuti venivano tenuti in piedi e con le mani al muro. Di ciò egli chiese spiegazione all'Ispettore Gugliotta il quale invocò le esigenze di sicurezza sopra indicate.

Pur essendo convinto che le giustificazioni fornite da Gugliotta fossero valide (particolarmente con riferimento alla necessità di evitare contatti - ed eventuali scambi di oggetti - tra persone già perquisite e persone che ancora non lo erano state), Sabella dispose che quella posizione fosse mantenuta solo per il tempo *“strettamente necessario”* e comunque non oltre un quarto d'ora.

Fu dunque lo stesso Sabella a valutare non giustificabile con esigenze *“d'ordine e disciplina”* la prolungata imposizione di tenere le mani al muro e rimanere eretti. Un'imposizione che, come lo stesso Gugliotta lasciò intendere, era influenzata dallo spirito di emulazione, e dall'esigenza di non delegittimare la Polizia di Stato che teneva gli arrestati in quel modo. Cioè da valutazioni che nulla potevano avere a che fare con la sicurezza, l'ordine e la disciplina di un sito penitenziario.

Doveva trattarsi, del resto, di una posizione davvero inusuale, visto che tutti i sanitari presenti nel sito la notarono (e ne hanno parlato quando sono stati sentiti dai P.M.⁸) ed anche il Ministro, in occasione della sua visita nella struttura, ne chiese spiegazione a Sabella.

Nel fornire tali spiegazioni, l'odierno indagato non ritenne di ribadire che quella posizione doveva essere mantenuta solo per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di perquisizione, ma invece fece proprie le giustificazioni che aveva ricevuto dall'ispettore Gugliotta, che vide così ufficialmente ratificato il proprio operato e ne ottenne un'implicita legittimazione.

Sarebbe stato forse opportuno - proprio di fronte ad una così alta Autorità dello Stato - ribadire che i detenuti dovevano essere salvaguardati e che solo per breve tempo poteva esser loro imposto di rimanere in una posizione tanto disagiata. Tuttavia non può desumersi dalla mancata adozione di una tale iniziativa che Sabella avesse scelto di *“lasciar fare”*, accettando il rischio che le modalità di detenzione divenissero troppo gravose e, in definitiva, vessatorie. Si deve considerare infatti che il Ministro aveva deciso di recarsi in visita ufficiale nella caserma di Bolzaneto per portare sostegno e solidarietà alle Forze dell'Ordine così duramente impegnate in quei giorni, sicché il contesto non si prestava all'esercizio di poteri di controllo e a Sabella

⁸ si vedano le dichiarazioni rese da Poggi Marco e Pratissoli Ivano il 21 e 22.8.2001, le dichiarazioni rese dall'infermiere Andreini il 6.6.2002, le dichiarazioni rese da Amenta Aldo il 23.5.2002

poteva anche sembrar fuori luogo, in quella sede, richiamare i propri uomini al rispetto degli ordini ricevuti.

L'indagato ha sostenuto di non aver mai sospettato che gli ordini impartiti non fossero stati rispettati, e la sua tesi difensiva non è smentita né dall'analisi dei tabulati telefonici (che non hanno fornito elementi utili a riguardo) né dalle deposizioni in atti, che provano visite frequenti, ma non consentono di collocare quelle visite nel tempo né di stabilirne la durata.

Si deve in proposito rilevare che presenze intermittenti e di breve durata, anche se ripetute nell'arco della stessa giornata, non necessariamente potevano consentire all'indagato di rendersi conto che i detenuti rimanevano in piedi e con le mani al muro anche per molto tempo e comunque ben oltre la necessità.

E' vero che Sabella non risulta aver adottato alcuna iniziativa per assicurarsi che ciò non avvenisse. Tuttavia non vi è in atti alcun elemento di prova che ad una tale mancanza d'iniziativa si sia accompagnata la consapevolezza che gli ordini impartiti sarebbero stati violati e non invece la convinzione che i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria si sarebbero attenuti alle istruzioni ricevute.

In altri termini, se è vero che Sabella omise di vigilare sulla durata di "posizioni di stazionamento" che, se imposte troppo a lungo, assumevano obiettivo carattere vessatorio, è anche vero che una tale omissione non può essere ascritta ad un atteggiamento doloso di accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma sembra invece essere frutto di una colpevole negligenza, che indusse l'odierno indagato a confidare nella correttezza dei propri sottoposti ed a supporre erroneamente che – pur in quella situazione di eccezionale difficoltà – il richiamo al rispetto delle regole sarebbe stato sufficiente ad evitare deviazioni ed eccessi.

In conclusione, le indagini svolte provano che Alfonso Sabella non adempì con la dovuta scrupolosa diligenza al proprio dovere di controllo e che, pur trovandosi nella speciale posizione di "garante" prevista dall'art. 40 comma 2 c.p., non impedì il verificarsi di eventi che sarebbe stato suo obbligo evitare.

Tuttavia - non essendo nota né accertabile, la frequenza e la durata delle ispezioni da lui compiute presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto - non è possibile sostenere in giudizio che, tenendo una tale condotta omissiva, l'indagato abbia accettato il rischio del verificarsi degli eventi lesivi oggetto di indagine rendendosi così responsabile del delitto di cui all'art. 608 c.p. che (lo si deve ricordare) è punibile soltanto a titolo di dolo.

Un tale atteggiamento psicologico non è provato in atti né potrebbe ragionevolmente essere provato nel corso del dibattimento e ciò impone l'archiviazione del procedimento perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Il Giudice per le Indagini preliminari

Visti gli artt. 408, 409 , 410 c.p.p. e l'art. 125 d.lg 271/89

Accoglie la richiesta di archiviazione e dispone che gli atti siano restituiti all'Ufficio del Pubblico Ministero

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai Pubblici Ministeri e notificato agli indagati Sabella Alfonso e A.G., alle persone offese opposenti e ai rispettivi difensori.

Genova, il 24.1.2007

Il Giudice
dott.ssa Lucia Vignale

Depositato in cancelleria il 24.1.2007
Il Cancelliere C1
Dott.ssa Maria Maddalena De Franchi